



PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI SITI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. __ DEL _____



PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

Premessa.....	4
Titolo I – Impianti Sportivi	4
Articolo 1 – Finalità e tipologie di concessione d'uso.....	4
Articolo 2 – Soggetti ammessi alla concessione	6
Articolo 3 – Procedimento di assegnazione e Avviso Pubblico	6
Articolo 4 – Concessioni per Uso Occasionale e Temporaneo	8
Articolo 5 – Rilascio, validità e variazioni della concessione	9
Articolo 6 – Responsabilità dei Concessionari e Sicurezza	10
Articolo 7 – Canone di concessione e modalità di versamento.....	12
Articolo 8 – Manutenzione dei locali e delle attrezzature	13
Articolo 9 – Divieti e Limitazioni d'uso	14
Articolo 10 – Eventi con pubblico nelle aree scoperte	14
Articolo 11 – Verifiche, ispezioni e controlli	16
Articolo 12 – Sospensione della Concessione.....	16
Articolo 13 – Revoca della Concessione	16
Articolo 14 – Conguaglio Utenze e Spese Energetiche	17
Titolo II – Spazi scolastici	19
Articolo 15 – Oggetto e Limiti di utilizzo	19
Articolo 16 – Soggetti ammessi e Modalità di Individuazione	20
Articolo 17 – Durata e Rinnovo	20
Articolo 18 – Procedura di Nulla-Osta Semplificata	20
Articolo 19 – Canone, Pulizia e Destinazione dei Proventi	21
Articolo 20 – Modalità di presentazione e contenuto della domanda	22



PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

Articolo 21 – Rilascio della Concessione e Obblighi di Comunicazione.....	23
Titolo III – Servizio di ristoro	24
Articolo 22 – Tipologia e Requisiti.....	24
Articolo 23 – Concessioni e Utenza.....	24
Articolo 24 – Procedure e Coordinamento Provincia-Scuola	24
Articolo 25 – Canone e Oneri Energetici.....	25
Articolo 26 – Stabili in locazione e Divieti.....	25
Titolo IV – Disposizioni transitorie e finali	26
Articolo 27 – Entrata in vigore e Abrogazioni	26



PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

Premessa

L'Amministrazione Provinciale riconosce nelle istituzioni scolastiche e nei relativi impianti sportivi (palestre, aree all'aperto), aule e laboratori, una risorsa fondamentale per la crescita civile, sociale e culturale della comunità. In coerenza con i principi di **sussidiarietà orizzontale**, l'Ente promuove la funzione delle scuole come **Centri di Aggregazione Sociale** aperti al territorio in orario extrascolastico.

Il presente Regolamento, nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle finalità istituzionali degli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado, disciplina la concessione in uso dei locali di proprietà o in disponibilità della Provincia, prefiggendosi i seguenti obiettivi:

- **Valorizzazione del patrimonio:** massimizzare il tasso di utilizzo delle strutture pubbliche, evitandone l'inerzia nelle ore non scolastiche;
- **Diritto allo Sport e alla Cultura:** garantire l'accesso alla pratica motoria, sportiva e alle attività di formazione permanente per tutte le fasce della popolazione;
- **Sostenibilità gestionale:** favorire il recupero delle spese di funzionamento e la manutenzione ordinaria attraverso la partecipazione attiva dei concessionari;
- **Supporto all'Offerta Formativa:** destinare le risorse derivanti dai canoni di concessione prioritariamente a progetti didattici, all'inclusione e al contrasto della dispersione scolastica, secondo le determinazioni delle singole Autonomie Scolastiche.

Titolo I – Impianti Sportivi

Articolo 1 – Finalità e tipologie di concessione d'uso

Gli impianti sportivi scolastici di proprietà o in disponibilità della Provincia, comprensivi di locali accessori e pertinenze (spogliatoi, servizi igienici, depositi), possono essere concessi in uso a soggetti terzi, garantendo parità di condizioni nell'accesso, in orario extrascolastico per il perseguimento delle seguenti finalità:

Utilizzo Continuativo: attività didattico-sportive stagionali finalizzate agli allenamenti, alla preparazione atletica e alla pratica motoria di base. È inclusa in tale tipologia la possibilità di disputare gare ufficiali (es.



PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

campionati giovanili o di categoria), esclusivamente a "porte chiuse" e senza afflusso di pubblico, previa specifica richiesta nel calendario stagionale. Resta inteso che tali attività non devono comportare oneri aggiuntivi di sorveglianza per la Scuola o la Provincia. È invece esclusa dalla concessione ordinaria la disputa di eventi agonistici ufficiali che prevedano la presenza di spettatori, fatte salve le eccezioni per l'uso occasionale.

Utilizzo Occasionale: manifestazioni, singoli eventi o tornei sportivi da svolgersi presso i campetti e le aree scoperte di pertinenza degli Istituti. Per tali aree, l'accesso di pubblico è consentito nei limiti delle zone delimitate e nel rispetto delle norme di sicurezza generali, senza necessità di attivare le procedure complesse per i locali di pubblico spettacolo, salvo che non vengano installate strutture temporanee (tribune, palchi, ecc.). Tali concessioni sono subordinate alla verifica tecnica della compatibilità della struttura con l'afflusso di pubblico ai sensi della normativa vigente in materia di pubblico spettacolo (TULPS).

Clausola di Limitazione d'Uso (Porte chiuse per le Palestre): Per i soli impianti sportivi al chiuso, la concessione ordinaria si intende rilasciata per attività rigorosamente prive di pubblico. Il concessionario è responsabile del controllo degli accessi (atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara). La presenza di spettatori non autorizzati all'interno delle palestre comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 13.

Clausola di Prevalenza Scolastica e PTOF: In conformità a quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2026, n. 53, l'utilizzo extrascolastico degli impianti non deve interferire con le attività didattiche e i progetti formativi inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). Le Istituzioni Scolastiche comunicano preventivamente alla Provincia, in sede di aggiornamento annuale del PTOF, eventuali attività scolastiche o extracurricolari che impediscano, anche parzialmente, l'uso degli impianti da parte di terzi. In assenza di tale comunicazione preventiva, la disponibilità dell'impianto si intende confermata e la Provincia procede al rilascio della concessione indipendentemente da ulteriori pareri del Consiglio d'Istituto.

Diritto di Priorità e Sospensione Straordinaria: Le Autonomie Scolastiche conservano il diritto di priorità assoluta per necessità istituzionali non programmabili al momento della ricognizione annuale. In tali casi eccezionali, la concessione potrà essere temporaneamente sospesa o rimodulata previa comunicazione motivata all'Associazione concessionaria e, per conoscenza, alla Provincia, con un preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi, salvo casi di forza maggiore o emergenze di sicurezza che rendano l'impianto inagibile.



PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

Articolo 2 – Soggetti ammessi alla concessione

1. Possono beneficiare della concessione in uso degli impianti sportivi i seguenti soggetti, purché privi di scopo di lucro:
 - Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA) riconosciute dal CONI e/o dal CIP;
 - Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e/o dal CIP (Comitato Italiano Paraolimpico);
 - Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD) regolarmente iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD);
 - Enti del Terzo Settore (ETS), associazioni culturali e organismi associativi legalmente costituiti che includano nel proprio statuto finalità di promozione sociale, culturale e formativa attraverso l'attività motoria e ginnico-sportiva.
2. La concessione è subordinata alla dimostrazione dell'effettivo svolgimento dell'attività: i soggetti richiedenti devono avere un numero congruo di atleti o soci regolarmente tesserati e assicurati per la disciplina dichiarata.
3. Sono tassativamente escluse le concessioni a favore di:
 - Singoli privati cittadini o gruppi informali non costituiti;
 - Soggetti che perseguano, anche indirettamente, finalità di lucro attraverso l'utilizzo della struttura;
 - Soggetti non in regola con il pagamento dei canoni pregressi o che abbiano subito provvedimenti di revoca per gravi inadempienze nel triennio precedente.

Articolo 3 – Procedimento di assegnazione e Avviso Pubblico

1. **Ricognizione delle disponibilità:** Entro il 30 giugno di ogni anno, il Servizio Edilizia Scolastica trasmette al Servizio Istruzione l'elenco degli impianti in condizioni di usabilità per le finalità di cui all'Articolo 1. Contestualmente, la Provincia acquisisce dai Dirigenti Scolastici la programmazione dell'uso degli spazi per l'anno scolastico successivo secondo quanto previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) per definire i volumi orari residui. In conformità alla Legge 53/2026, la Provincia procede alla concessione degli



PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

impianti anche in assenza del previo assenso degli organi collegiali dell'istituzione scolastica, fatto salvo quanto esplicitamente programmato nel PTOF.

2. **Determinazione degli orari:** La disponibilità degli impianti per uso extrascolastico è stabilita di norma dal lunedì al venerdì, indicativamente nella fascia oraria 16:30 – 22:30. L'utilizzo nelle giornate di sabato e domenica potrà essere concesso per attività di allenamento o per la disputa di gare ufficiali di campionato, purché in entrambi i casi senza afflusso di pubblico ("porte chiuse"), secondo i calendari federali comunicati all'atto della domanda. In sede di determinazione degli orari, la Provincia garantisce parità di condizioni nell'accesso alle strutture. Eventuali dinieghi o limitazioni orarie da parte delle Scuole devono essere motivati da oggettive esigenze didattiche o gestionali già deliberate e inserite nel PTOF o legate a comprovate situazioni emergenziali.
3. **Avviso Pubblico:** L'Amministrazione Provinciale disciplina l'assegnazione degli spazi mediante la pubblicazione di un apposito Avviso Pubblico (Bando) ispirato a criteri di trasparenza e imparzialità. Le istanze, redatte obbligatoriamente sulla modulistica allegata al bando, dovranno pervenire — a pena di irricevibilità ed esclusione — entro i termini perentori e secondo le modalità tassativamente indicate nell'Avviso stesso.
4. **Criteri di Assegnazione:** Qualora per il medesimo impianto e orario concorrano più istanze, il Servizio Istruzione redigerà il piano di assegnazione basandosi sui seguenti criteri di priorità, volti a valorizzare l'attività sportiva giovanile e sociale:
 - Continuità dell'attività svolta nell'impianto nell'ultimo triennio;
 - Numero di atleti tesserati residenti nel territorio provinciale;
 - Valenza sociale dei progetti (attività per disabili, minori a rischio, over 65);
 - Affiliazione a Federazioni (FSN) o Enti di Promozione Sportiva (EPS) che disputano campionati agonistici ufficiali anche a livello giovanile.
5. **Convenzione e Obblighi:** L'assegnazione si formalizza con la sottoscrizione di una Convenzione/Disciplinare che deve prevedere:
 - Calendario analitico e canone dovuto;
 - Obbligo del concessionario di provvedere direttamente alla cura e alla pulizia dei locali e delle attrezzature dopo ogni utilizzo, per garantirne la piena funzionalità all'attività didattica (ai sensi della L. 53/2026);
 - Assunzione di responsabilità del concessionario per la custodia e la vigilanza.
6. **Clausola di Esclusione:** È fatto divieto di rilascio o rinnovo della concessione a soggetti che risultino morosi nei confronti della Provincia per canoni o rimborsi spese maturati in annualità precedenti.



PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

7. **Proroga Tecnica:** Al fine di garantire la continuità della pratica sportiva, le concessioni dell'anno precedente si intendono prorogate alle medesime condizioni sino alla pubblicazione del nuovo piano di assegnazione e, comunque, non oltre il 31 ottobre.
-

Articolo 4 – Concessioni per Uso Occasionale e Temporaneo

1. **Ambito di applicazione:** Sono considerate concessioni per uso occasionale quelle relative a singole iniziative, stage tecnici, raduni o tornei sportivi stagionali di durata limitata, non rientranti nella programmazione annuale continuativa. Tali concessioni sono rilasciate nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, compatibilmente con le disponibilità residue e con le condizioni di usabilità tecnica dell'impianto accertate dal Servizio Edilizia.
2. Qualora pervengano più istanze per il medesimo impianto e periodo temporale non compatibili tra loro, l'assegnazione avviene secondo i seguenti criteri: a) eventi di rilevanza territoriale o istituzionale promossi da Pubbliche Amministrazioni; b) iniziative promosse da Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate; c) eventi a valenza sociale; d) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
3. **Limiti d'uso per gli impianti al chiuso:** Per le palestre e gli impianti sportivi al chiuso, le concessioni occasionali sono rilasciate esclusivamente per attività a "porte chiuse". In conformità alla L. 53/2026, è ammessa la disputa di gare ufficiali stagionali o eventi agonistici federali, purché svolti senza afflusso di pubblico. Non sono in nessun caso ammesse istanze per eventi che prevedano l'accesso di spettatori all'interno delle strutture indoor.
4. **Tornei e manifestazioni all'aperto:** Per le attività presso i campetti e le aree scoperte, l'accesso di pubblico è consentito nei limiti delle norme di sicurezza generali. L'organizzatore ha l'obbligo tassativo di garantire, per tutta la durata della manifestazione, la presenza di un defibrillatore semiautomatico (DAE) funzionante e di almeno un operatore abilitato al suo utilizzo (personale in possesso di certificazione BLSD in corso di validità). Il ricorso alle procedure di cui all'Art. 80 TULPS è obbligatorio solo in caso di installazione di strutture temporanee (tribune, palchi, ecc.).
5. **Procedure e Modulistica:** L'istanza deve pervenire alla Provincia almeno 30 giorni prima dell'evento, utilizzando la modulistica dedicata. L'assegnazione avviene sentita l'Istituzione Scolastica, ma prescinde dal previo assenso dei suoi organi collegiali, salvo motivati impedimenti legati alla programmazione delle attività scolastiche già inserite nel PTOF (L. 53/2026).



PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

6. **Tracciabilità dei Pagamenti:** Il canone per l'uso occasionale è determinato in base alle tariffe per uso saltuario vigenti. Il pagamento deve essere effettuato in un'unica soluzione anticipata esclusivamente tramite sistema PagoPA. La mancata esibizione della ricevuta di versamento preclude l'accesso ai locali.
7. **Sicurezza, Responsabilità e Igiene:** Resta fermo l'obbligo di presentazione di una polizza assicurativa RCT specifica per la durata dell'evento con i massimali previsti dal presente Regolamento. Ai sensi della L. 53/2026, il concessionario è l'unico responsabile della gestione e della perfetta pulizia dei locali e delle attrezzature al termine dell'evento, garantendone l'immediata funzionalità per l'attività didattica.
8. **Deposito Cauzionale:** In luogo della fideiussione annuale, per gli usi occasionali la Provincia richiede un deposito cauzionale infruttifero, pari al 20% del canone complessivamente dovuto e comunque non inferiore a € 150,00, da versare tramite PagoPA contestualmente al canone. Il deposito è restituito entro 30 giorni dalla data dell'evento, previa verifica congiunta dello stato dei luoghi e delle attrezzature. In caso di danni accertati o di mancata pulizia, la Provincia trattiene dal deposito l'importo corrispondente alle spese sostenute per il ripristino, dandone comunicazione motivata al concessionario. Qualora le spese di ripristino eccedano l'importo del deposito trattenuto, la Provincia provvederà ad addebitare la differenza al concessionario.

Articolo 5 – Rilascio, validità e variazioni della concessione

1. **Rilascio dell'Atto:** Le concessioni sono rilasciate annualmente con provvedimento del Dirigente competente. In conformità alla L. 53/2026, il provvedimento è adottato dalla Provincia previa ricognizione delle disponibilità e prescinde dal previo assenso dei Consigli di Istituto. L'efficacia della concessione è subordinata alla sottoscrizione della Convenzione e alla presentazione della documentazione assicurativa di cui all'Art. 6. Copia dell'atto sarà trasmessa d'ufficio all'Istituzione Scolastica prima dell'inizio delle attività.
2. **Decorrenza e Possesso:** Il concessionario è tenuto a prendere possesso dell'impianto nella data stabilita dall'atto. L'addebito del canone decorre dalla data di inizio indicata in concessione, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei locali, salvo cause di forza maggiore o indisponibilità dell'impianto comunicata dalla Provincia.
3. **Garanzia Fideiussoria:** A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del pagamento dei canoni e del risarcimento di eventuali danni, il concessionario deve depositare, prima della firma della convenzione, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa) pari al 20% del canone complessivo dovuto per l'intera stagione sportiva, con un importo minimo di € 300,00 (trecento). La garanzia è



PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

restituita al termine della concessione, previa verifica dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e dell'assenza di danni alle strutture. In caso di progetti di rigenerazione o riqualificazione approvati ai sensi della L. 53/2026, l'entità della garanzia potrà essere rimodulata in funzione degli investimenti sostenuti.

4. **Stagione Sportiva e Sospensioni Obbligatorie:** Le assegnazioni coincidono con l'anno scolastico/sportivo. L'uso è sospeso di diritto durante le festività nazionali, le chiusure disposte dal calendario scolastico regionale e in occasione di consultazioni elettorali. Per tali giornate di chiusura obbligatoria, il canone non è dovuto.
5. **Periodo Estivo (Luglio-Agosto):** Di norma l'attività è sospesa dal 1° luglio al 31 agosto. Le richieste di utilizzo per questo periodo (es. centri estivi o tornei all'aperto) devono pervenire entro il 15 giugno; la concessione sarà rilasciata previa verifica della disponibilità e dei piani di manutenzione programmata della Provincia. Ai sensi della L. 53/2026, resta in capo al concessionario l'onere della gestione e pulizia dei locali anche nel periodo estivo.
6. **Variazioni e Rinunce:** Eventuali richieste di modifica degli orari possono essere presentate solo dopo 30 giorni dall'inizio dell'attività e saranno accolte previa verifica di disponibilità residua nel rispetto del principio di parità di trattamento. La rinuncia definitiva alla concessione deve essere comunicata con un preavviso di almeno 30 giorni.
7. **Sospensione Temporanea e Riduzione Canone:** Per interruzioni dell'attività imputabili al concessionario inferiori a 30 giorni consecutivi, il canone è dovuto integralmente. Per interruzioni superiori a 30 giorni consecutivi, debitamente comunicate e motivate, il canone è ridotto al 50%. Qualora l'interruzione sia disposta dalla Provincia o dalla Scuola per motivi tecnici o didattici — limitatamente a quanto previsto nel PTOF o per urgenze indifferibili — il canone non è dovuto per l'intero periodo di mancato utilizzo.

Articolo 6 – Responsabilità dei Concessionari e Sicurezza

Responsabilità Generale: Il Concessionario è l'unico responsabile civile e penale di quanto avviene all'interno dei locali (compresi spogliatoi, spazi comuni e di transito) durante l'orario di utilizzo assegnato. Ai sensi della Legge 53/2026, tale responsabilità si estende alla gestione, alla cura e alla perfetta funzionalità degli impianti e delle attrezzature al termine di ogni seduta.

Registro di Inizio/Fine Seduta: Il Concessionario ha l'obbligo di tenuta del «Registro di Inizio/Fine Seduta», fornito dalla Provincia. Il registro deve attestare lo stato dei luoghi all'ingresso e all'uscita, deve essere firmato



PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

dal Responsabile della Sicurezza nominato dal Concessionario ai sensi del presente articolo e trasmesso alla Provincia entro il giorno 5 del mese successivo.

Danni alle Strutture: Qualora si verifichino danni non attribuibili a un singolo utente, l'onere della riparazione sarà ripartito tra tutti i concessionari della medesima giornata, salvo prova contraria fornita tramite il "Registro". In conformità alla L. 53/2026, il Concessionario risponde direttamente dei danni derivanti da incuria nella gestione dei locali.

Infortuni e Medicina dello Sport: Il Concessionario garantisce sotto la propria responsabilità che tutti i praticanti siano in possesso di regolare tesseramento, copertura assicurativa e certificazione medica di idoneità in corso di validità. L'Ente Provincia e l'Istituzione Scolastica sono sollevati da ogni responsabilità per infortuni derivanti dalla pratica sportiva.

Sicurezza e Presidio DAE (Defibrillatore): L'obbligo di presenza del DAE e di personale in possesso di certificazione BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) in corso di validità, sussiste per tutta la durata dell'attività. Qualora l'impianto scolastico non sia fornito di DAE, il Concessionario ha l'obbligo di dotarsi di un apparecchio autonomo e funzionante, da trasportare e posizionare nei locali di utilizzo per l'intera durata della seduta. È fatto obbligo al Concessionario di:

- Nominare un Responsabile della Sicurezza tassativamente presente;
- Garantire la presenza di almeno un operatore abilitato BLSD per ogni turno;
- Depositare presso la Provincia l'elenco nominativo degli addetti e i relativi attestati.

Ai sensi della normativa vigente, la responsabilità del corretto funzionamento del DAE (sia esso fornito dalla Scuola o dal Concessionario) durante l'uso extrascolastico ricade interamente sul Concessionario. In assenza di operatore o di DAE funzionante, l'attività deve essere immediatamente sospesa, pena la revoca immediata della concessione.

Assicurazioni: Il Concessionario deve stipulare una Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori di Lavoro (RCO) con massimale minimo unico di € 500.000,00 (cinquecentomila) per sinistro, comprensivo di danni a persone, a cose e alle strutture. La polizza deve coprire esplicitamente i danni alle strutture scolastiche provinciali e alle loro pertinenze. La copertura è valida anche se inclusa nell'affiliazione federale, purché i massimali siano congrui con quanto previsto dal presente comma e non siano operative clausole di esclusione relative ai danni a cose in consegna o detenzione.



PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

Attrezzature, Pulizia e Modifiche: È vietato apportare modifiche strutturali senza autorizzazione scritta dell'Edilizia Provinciale. In ottemperanza alla L. 53/2026, il concessionario ha l'obbligo di riconsegnare i locali e le attrezzature in stato di perfetta pulizia e igiene, idonei all'immediato riutilizzo per l'attività didattica. Eventuali attrezzature mobili dell'Associazione restano sotto l'esclusiva responsabilità e custodia della stessa.

Esonero Responsabilità Ente: Nessuna responsabilità per furti di beni personali o danni potrà derivare all'Amministrazione Provinciale, salvo i casi di danni derivanti da difetti strutturali o mancanza di manutenzione straordinaria, purché regolarmente segnalati.

Articolo 7 – Canone di concessione e modalità di versamento

1. **Determinazione delle Tariffe:** Le tariffe orarie sono stabilite con Decreto deliberativo del Presidente della Provincia, differenziate per tipologia di impianto (Categoria A, B, C) e natura dell'attività (sportiva, sociale, agonistica). Le tariffe s'intendono comprensive dei costi delle utenze (energia elettrica, acqua, riscaldamento), salvo quanto previsto dall'Articolo 14. In conformità alla L. 53/2026, la determinazione del canone tiene conto dell'assunzione, in capo al concessionario, degli oneri di pulizia e gestione ordinaria. Qualora il concessionario realizzi progetti di rigenerazione o ammodernamento approvati dall'Ente, la Provincia può rideterminare il canone o prevedere periodi di uso gratuito proporzionati al valore dell'investimento.
2. **Obbligo di Pagamento:** Il canone è dovuto per l'intero monte ore assegnato nell'atto di concessione, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei locali da parte del concessionario, salvo i casi di indisponibilità dell'impianto imputabili alla Provincia o alla Scuola, nonché nei casi di sospensione o interruzione previsti dall'Art. 5 comma 7, ove applicabili (sospensione per esigenze scolastiche con preavviso minimo 5 giorni ex Art. 1 comma 4, chiusure festive/elettorali, manutenzioni o forza maggiore). In tali ipotesi, il canone è sospeso proporzionalmente ai giorni di mancato utilizzo, previo accordo scritto tra Provincia, Scuola e concessionario.
3. **Termini e Modalità (PagoPA):** Il pagamento deve essere effettuato mensilmente, in modalità anticipata, tassativamente entro il giorno 5 del mese di fruizione. Il versamento avviene esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA, utilizzando l'avviso di pagamento generato dal portale dell'Ente o tramite le modalità indicate nella Convenzione.
4. **Rendicontazione:** Il Concessionario è tenuto a trasmettere all'Ufficio Concessioni, entro il giorno 10 di ogni mese, un prospetto riepilogativo delle ore effettivamente svolte e delle eventuali ore non fruite per



PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

causa di forza maggiore. La Provincia si riserva di effettuare verifiche incrociate con i registri di presenza di cui all'Articolo 6.

5. **Morosità e Sanzioni:** Il mancato pagamento di due mensilità, anche non consecutive, comporta la decadenza immediata della concessione e ove prevista l'escussione delle garanzie fideiussorie o cauzionali, oltre alla segnalazione per l'esclusione dai bandi degli anni successivi.
-

Articolo 8 – Manutenzione dei locali e delle attrezzature

1. **Manutenzione Straordinaria:** Gli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo degli immobili e degli impianti tecnologici sono a totale carico dell'Amministrazione Provinciale. Ai sensi della L. 53/2026, restano ferme le procedure per la presentazione di progetti di rigenerazione o ammodernamento degli impianti da parte dei concessionari, che possono essere autorizzati dalla Provincia previa valutazione dell'interesse pubblico.
2. **Manutenzione Ordinaria e Ripristini:** La manutenzione ordinaria e gli interventi di riparazione dell'impianto sono di esclusiva competenza della Provincia. Il Concessionario è tenuto esclusivamente al risarcimento dei costi sostenuti dall'Ente per le riparazioni di danni derivanti da un uso improprio, negligente o non conforme delle strutture. Qualora la Provincia debba intervenire per ripristinare danni causati dal Concessionario, le relative spese saranno a quest'ultimo integralmente addebitate.
3. **Pulizia dei locali e igienizzazione:** Il Concessionario ha l'obbligo assoluto di provvedere, a propria cura e spese, alla pulizia dei locali assegnati (palestra, spogliatoi e servizi igienici) al termine di ogni singola sessione di utilizzo e comunque prima dell'ingresso del turno successivo o della ripresa dell'attività scolastica. La pulizia deve essere effettuata con prodotti idonei, presidi medici chirurgici e detergenti non aggressivi che non danneggino le superfici speciali (es. parquet o materiali gommati). I materiali e le attrezzature per la pulizia devono essere rimossi o riposti negli appositi spazi autorizzati al termine delle operazioni. La mancata o insufficiente pulizia, qualora accertata anche tramite segnalazione del concessionario entrante o della Scuola, costituisce grave inadempienza e comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'Articolo 12.
4. **Obbligo di Segnalazione:** Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico Provinciale e alla Direzione Scolastica ogni guasto, anomalia o situazione di pericolo riscontrata nei locali. La mancata segnalazione di un guasto palese esonera la Provincia da eventuali responsabilità per danni a terzi derivanti dal guasto stesso.



PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

5. **Interventi della Scuola:** L'Istituzione Scolastica non è tenuta ad alcun intervento manutentivo sugli impianti, restando tale competenza in capo alla Provincia in quanto ente proprietario o gestore.
-

Articolo 9 – Divieti e Limitazioni d'uso

1. **Divieto di Pubblico:** In conformità a quanto stabilito dall'Articolo 1, le concessioni ordinarie sono rilasciate per attività "a porte chiuse". È fatto assoluto divieto di consentire l'accesso di pubblico o spettatori durante le sessioni di allenamento. L'accesso ai locali è limitato esclusivamente agli atleti tesserati, ai tecnici e ai dirigenti della Società concessionaria. Eventuali deroghe per gare o saggi ufficiali che si svolgano presso le aree scoperte sono subordinate alle procedure autorizzative e alle verifiche di agibilità (TULPS) disciplinate all'Articolo 10. Per gli impianti al chiuso non sono ammesse deroghe.
 2. **Divieto di Fumo e Alcol:** È tassativamente vietato fumare (comprese sigarette elettroniche) e consumare bevande alcoliche in tutti i locali scolastici, comprese le aree all'aperto di pertinenza.
 3. **Divieto di Sub-concessione:** È vietata la sub-concessione o il trasferimento a terzi, anche parziale o gratuito, degli spazi e degli orari assegnati. La violazione di tale divieto comporta la revoca immediata di tutte le concessioni in capo al soggetto.
 4. **Divieto di deposito non autorizzato:** Non è consentito lasciare materiali, attrezzature o indumenti all'interno degli spogliatoi o della palestra oltre l'orario assegnato, salvo espressa autorizzazione scritta della Scuola per l'uso di specifici armadietti o depositi.
 5. **Scarpe e Attrezzature:** L'accesso alla superficie di gioco è consentito esclusivamente con calzature idonee all'uso sportivo e pulite (diverse da quelle utilizzate per l'esterno). È vietato l'uso di sostanze (es. pece, resine, colle) che possano compromettere la pulizia o l'integrità delle pavimentazioni speciali.
-

Articolo 10 – Eventi con pubblico nelle aree scoperte

Ambito di applicazione: Il presente articolo disciplina gli eventi sportivi, le manifestazioni e le gare che si svolgono presso le aree scoperte (campetti, spazi all'aperto) di pertinenza degli Istituti scolastici, nei quali sia previsto l'accesso di pubblico o spettatori. Per gli impianti sportivi al chiuso (palestre), si richiamano i divieti e



PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

le limitazioni di cui all'Art. 1 e all'Art. 4, che non consentono in nessun caso l'afflusso di spettatori all'interno delle strutture indoor.

Responsabilità dell'organizzatore: Il concessionario che intenda organizzare un evento con pubblico nelle aree scoperte assume la veste giuridica di unico organizzatore. È suo onere esclusivo ottenere tutte le autorizzazioni, licenze e pareri previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi, ove richiesti, quelli di cui al T.U.L.P.S. (artt. 68 e 80) e alla normativa antincendio, nonché garantire il rispetto delle norme di sicurezza generali, della capienza massima dell'area e delle misure di prevenzione incendi. Deve altresì assicurare la presenza di un defibrillatore semiautomatico (DAE) funzionante e di almeno un operatore abilitato BLSD per tutta la durata dell'evento.

Comunicazione obbligatoria: Il concessionario deve inviare alla Provincia, a mezzo PEC, almeno 30 giorni prima della data dell'evento, una comunicazione contenente il programma dettagliato della manifestazione, il nulla-osta del Dirigente Scolastico dell'Istituto interessato, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale attesta di aver acquisito ogni autorizzazione di legge e di assumersi ogni responsabilità civile e penale per la sicurezza del pubblico e dei luoghi, nonché copia della polizza assicurativa RCT/RCO con i massimali previsti dall'Art. 6.

Esonero e manleva: La Provincia e l'Istituzione Scolastica sono esonerate da ogni responsabilità per incidenti, infortuni, danni o sanzioni derivanti dall'inosservanza delle norme sul pubblico spettacolo o dal superamento della capienza dell'area. Il concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata da terzi in relazione all'evento.

Strutture temporanee: L'installazione di tribune, palchi, gonfiabili o altre strutture temporanee è subordinata al preventivo rilascio del certificato di agibilità e del parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'Art. 80 T.U.L.P.S. Gli oneri e le responsabilità connesse sono integralmente a carico del concessionario.

Divieto di accesso agli spazi scolastici interni: In occasione di eventi con pubblico nelle aree scoperte, è fatto assoluto divieto ai partecipanti e agli spettatori di accedere agli spazi interni della scuola (aule, laboratori, corridoi, uffici) non oggetto di concessione. Il concessionario è responsabile del controllo degli accessi e della vigilanza.



PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

Articolo 11 – Verifiche, ispezioni e controlli

1. **Diritto di accesso:** L'Amministrazione Provinciale e la Direzione Scolastica, tramite proprio personale o delegati, hanno il diritto di accedere agli impianti in qualunque momento per verificare l'osservanza delle norme del presente Regolamento e della Convenzione.
 2. **Oggetto dei controlli:** Le verifiche riguarderanno in particolare: l'effettiva presenza del Responsabile della Sicurezza, il numero dei praticanti, lo stato di pulizia dei locali, il corretto uso delle attrezzature e l'assenza di pubblico non autorizzato.
 3. **Verbale di ispezione:** L'esito del controllo verrà riportato in un verbale. Qualora vengano riscontrate irregolarità, il verbale sarà trasmesso al Concessionario che avrà 5 giorni di tempo per presentare controdeduzioni scritte.
-

Articolo 12 – Sospensione della Concessione

1. **Provvedimento di Sospensione:** Il Dirigente Provinciale può disporre la sospensione della concessione, per un periodo da 5 a 15 giorni, nelle seguenti ipotesi:
 - **Inosservanza degli orari:** Ritardi nell'apertura o chiusura dei locali per più di 3 volte, anche non consecutive;
 - **Carenza di igiene:** Mancata o insufficiente pulizia dei locali accertata formalmente per più di 2 volte;
 - **Irregolarità nei pagamenti:** Ritardo nel versamento del canone superiore a 15 giorni rispetto alla scadenza (per la prima occorrenza);
 - **Uso improprio:** Utilizzo della palestra per discipline diverse da quelle autorizzate o presenza di persone non tesserate.
 2. **Effetti della sospensione:** Durante il periodo di sospensione è vietato l'accesso all'impianto, ma resta fermo l'obbligo del pagamento del canone per l'intero periodo.
-

Articolo 13 – Revoca della Concessione



PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

1. **Cause di Revoca:** La concessione è revocata con provvedimento immediato nei seguenti casi:
 - **Morosità reiterata:** Mancato pagamento di due mensilità, anche non consecutive, o mancata regolarizzazione dopo la sospensione comminata ai sensi dell'Articolo 12;
 - **Gravi violazioni della sicurezza:** Inosservanza persistente delle norme sul DAE, superamento della capienza massima o presenza di pubblico non autorizzato dopo una prima diffida;
 - **Perdita dei requisiti:** La concessione è revocata con effetto immediato qualora il Concessionario perda i requisiti che ne hanno consentito l'individuazione ai sensi dell'Articolo 2 del presente Regolamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la revoca interviene in caso di: Per i soggetti sportivi: Cancellazione dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) o perdita dell'affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP; Per gli Enti del Terzo Settore: Cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); Per le altre associazioni: Scioglimento dell'ente, perdita della personalità giuridica o cessazione dell'attività statutaria; Per tutti i soggetti: Sopravvenienza di cause ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione o perdita del possesso dei requisiti di onorabilità del Legale Rappresentante;
 - **Sub-concessione:** Accertata cessione a terzi degli spazi assegnati;
 - **Danni gravi:** Accertamento di danni alle strutture causati da dolo o colpa grave del concessionario.
2. **Accesso ai locali scolastici:** La revoca opera di diritto in caso di accesso non autorizzato di atleti o dirigenti ai locali della scuola non oggetto di concessione (uffici, aule, laboratori).

Articolo 14 – Conguaglio Utenze e Spese Energetiche

1. **Natura del canone:** Le tariffe stabilite comprendono forfettariamente il rimborso per i consumi di energia elettrica, acqua e riscaldamento calcolati sulla base della spesa storica media.
2. **Clausola di salvaguardia:** Qualora i costi delle utenze subiscano incrementi superiori al **20%** rispetto alla spesa dell'annualità precedente, l'Amministrazione Provinciale potrà deliberare un adeguamento delle tariffe o richiedere un conguaglio proporzionale alle ore di effettivo utilizzo, previa comunicazione alle Associazioni interessate.
3. **Uso improprio impianti:** È vietato l'uso di stufe elettriche o altre apparecchiature ad alto assorbimento energetico non preventivamente autorizzate. La violazione comporta l'addebito forfettario di una



PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

penale pari a 5 ore di canone per ogni infrazione rilevata.



PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

Titolo II – Spazi scolastici

Articolo 15 – Oggetto e Limiti di utilizzo

Il presente Titolo disciplina il procedimento per la concessione in uso temporaneo di aule, laboratori, auditorium, aule magne e spazi comuni degli Istituti scolastici di secondo grado di proprietà o in disponibilità della Provincia. Tali spazi sono destinati prioritariamente ad attività di alto valore culturale, formativo, sociale e di rilevante interesse pubblico, volte a favorire l'integrazione tra la scuola e la collettività.

L'attività scolastica curriculare ed extra-curriculare (inclusi i progetti inseriti nel PTOF e le attività pomeridiane deliberate dagli Organi Collegiali) ha la priorità assoluta e insindacabile. La Provincia e il Dirigente Scolastico si riservano il diritto di sospendere o revocare la concessione per sopraggiunte esigenze didattiche, istituzionali o di manutenzione urgente, con un preavviso di almeno 48 ore, attraverso l'invio di una PEC, senza che ciò costituisca titolo per pretese indennitarie da parte del concessionario.

Al fine di preservare il decoro, la neutralità e la missione educativa dell'istituzione scolastica, l'uso degli spazi è tassativamente vietato per:

- **Attività Private e Ludiche:** Feste, cerimonie, ricevimenti o eventi a carattere prettamente privato e familiare;
- **Finalità di Lucro:** Eventi o iniziative che perseguano scopi di lucro diretto o indiretto;
- **Attività Politica e Sindacale:** Manifestazioni, riunioni o propaganda di carattere politico, sindacale o elettorale, fatte salve le specifiche disposizioni di legge che regolano l'uso dei locali scolastici durante le consultazioni elettorali;
- **Incompatibilità Educativa:** Attività, messaggi o iniziative che risultino, a giudizio del Dirigente Scolastico o della Provincia, in contrasto con le finalità educative, i valori civili e i principi ispiratori del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) o che possano recare pregiudizio all'immagine dell'Istituzione;
- **Attività ad Alto Rischio:** Iniziative che per tipologia o modalità di svolgimento comportino rischi per l'incolumità delle persone o potenziali danni alle attrezzature scientifiche e tecnologiche dei laboratori.

Uso dei Laboratori: La concessione dei laboratori tecnici, informatici o scientifici è limitata a soggetti che garantiscano l'assistenza di personale esperto e la massima cura delle dotazioni tecnologiche, previa sottoscrizione di un apposito verbale di consistenza e responsabilità delle attrezzature.



PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

Articolo 16 – Soggetti ammessi e Modalità di Individuazione

I soggetti ammessi alla concessione sono quelli indicati all'Articolo 2 del presente regolamento, con l'aggiunta di:

- Agenzie Formative accreditate dalla Regione;
- Università, Enti di Ricerca e Istituti di Formazione Superiore;
- Fondazioni ed Enti senza scopo di lucro operanti in ambito educativo, culturale o sociale;
- Pubbliche Amministrazioni ed Enti Locali;
- Comitati di quartiere o organismi di partecipazione cittadina formalmente costituiti.

Il Dirigente Scolastico individua i concessionari secondo criteri di trasparenza e imparzialità, dando priorità ai progetti che integrano l'offerta formativa del territorio o che sono rivolti agli studenti dell'istituto medesimo. L'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di autorizzare l'uso degli spazi per eventi di particolare rilievo istituzionale o territoriale, d'intesa con il Dirigente.

Articolo 17 – Durata e Rinnovo

1. Le concessioni hanno durata massima pari all'anno scolastico di riferimento (fino al 30 giugno).
 2. È esclusa ogni forma di rinnovo tacito. Al termine della concessione, l'aula o il laboratorio deve essere riconsegnato nello stato originario, previa verifica dell'efficienza delle attrezzature presenti.
-

Articolo 18 – Procedura di Nulla-Osta Semplificata

1. La concessione degli spazi è disposta dal Dirigente Scolastico, previo nulla-osta della Provincia.



PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

2. **Nulla-osta Unico:** Al fine di semplificare il procedimento, la Provincia può rilasciare al Dirigente Scolastico un **nulla-osta preventivo annuale** sulla base di un elenco di locali giudicati idonei sotto il profilo della sicurezza e della salubrità.
 3. Per i laboratori ad alta specializzazione tecnica o informatica, il Dirigente Scolastico deve richiedere un nulla-osta specifico che verifichi l'adeguatezza dell'impiantistica e dei sistemi di sicurezza.
-

Articolo 19 – Canone, Pulizia e Destinazione dei Proventi

Tariffe: Le tariffe per l'uso di aule e laboratori sono stabilite con Decreto deliberativo del Presidente della Provincia. Esse sono differenziate in base alla tipologia di spazio (es. Aula ordinaria vs Laboratorio ad alta specializzazione) e sono comprensive dei costi forfettari per le utenze (energia, acqua, riscaldamento).

Oneri di Pulizia e Igiene: Il concessionario ha l'obbligo di riconsegnare i locali in stato di perfetta pulizia. Qualora la Scuola decida di provvedere direttamente alla pulizia tramite il proprio personale ausiliario o ditta esterna per garantire gli standard igienici necessari all'attività didattica, il costo di tale servizio sarà addebitato al concessionario in aggiunta al canone d'uso, secondo le tariffe stabilite dalla Scuola o dal contratto di servizio vigente.

Versamento: Il canone e gli eventuali oneri di pulizia sono versati dal concessionario direttamente all'Istituzione Scolastica, che li incamera nel proprio bilancio come entrata vincolata.

Destinazione d'uso: I proventi derivanti dalle concessioni devono essere utilizzati dall'Istituzione Scolastica esclusivamente per:

- Copertura delle spese di funzionamento e delle utenze eccedenti legate alla concessione;
- Servizi di pulizia e igienizzazione dei locali post-utilizzo;
- Manutenzione ordinaria delle attrezzature e acquisto di materiali didattici;
- Azioni di contrasto alla dispersione scolastica e progetti di inclusione.

Rendicontazione: Ogni anno, entro il 30 giugno, la Scuola trasmette alla Provincia una rendicontazione sintetica che attesti l'ammontare dei proventi incassati e la loro effettiva destinazione alle finalità sopra indicate.



PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

Articolo 20 – Modalità di presentazione e contenuto della domanda

1. La domanda di concessione, sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto interessato.
2. L'istanza deve essere redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e deve contenere:
 - I dati anagrafici, fiscali e i recapiti legali del soggetto richiedente;
 - L'indicazione specifica dei locali richiesti, corredata dal calendario analitico di giorni e orari;
 - Il nominativo e i recapiti del Responsabile della Sicurezza incaricato per l'attività extrascolastica;
 - La descrizione delle modalità operative concordate con la Scuola per l'apertura, la chiusura e la sorveglianza degli spazi.
3. Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
 - **Relazione tecnico-illustrativa:** descrizione dettagliata dell'attività, del numero previsto di partecipanti e delle finalità (educative, sociali o culturali);
 - **Dichiarazione di esonero responsabilità:** atto formale con cui l'istante solleva l'Istituzione Scolastica e l'Amministrazione Provinciale da ogni responsabilità civile e penale per danni, infortuni o furti verificatisi durante l'uso (inclusi gli spazi di transito);
 - **Polizza Assicurativa (RCT/RCO):** copia della polizza in corso di validità. Per le concessioni di cui al presente Titolo, i massimali minimi sono fissati in: **€ 500.000,00 (cinquecentomila)** per sinistro e per persona lesa; **€ 100.000,00 (centomila)** per sinistro e per danni a cose e strutture. Qualora il richiedente sia già titolare di una concessione per impianti sportivi ai sensi del Titolo I e abbia già prodotto una polizza con massimale unico non inferiore a € 500.000,00 comprensivo di danni a persone, cose e strutture, la stessa polizza è valida anche per la concessione di cui al presente Titolo, senza necessità di produrre ulteriore documentazione assicurativa, purché la copertura sia estesa anche ai rischi connessi all'utilizzo degli spazi scolastici di cui al Titolo II;
 - **Impegno specifico per Laboratori:** (ove applicabile) dichiarazione di responsabilità circa l'integrità delle dotazioni hardware, software e tecnico-scientifiche presenti;
 - **Copia del documento di identità** del Legale Rappresentante pro tempore.
4. L'omissione di uno dei documenti o l'incompletezza delle dichiarazioni comporta l'immediata irricevibilità dell'istanza.



PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

Articolo 21 – Rilascio della Concessione e Obblighi di Comunicazione

1. Il Dirigente Scolastico, verificata l'ammissibilità dell'istanza e acquisito il nulla-osta della Provincia (ai sensi dell'Art. 18), rilascia la concessione con proprio provvedimento formale, allegando la planimetria degli spazi interessati.
 2. I provvedimenti concessori devono essere trasmessi per conoscenza al Servizio Pubblica Istruzione della Provincia entro 15 giorni dalla firma, al fine di consentire il monitoraggio del patrimonio e la programmazione degli interventi di manutenzione o sicurezza.
 3. **Rendicontazione Annuale:** Entro il **30 giugno** di ogni anno, ciascuna Direzione Scolastica comunica alla Provincia l'elenco riepilogativo delle concessioni rilasciate, indicando:
 - Beneficiari e durata dei periodi concessi;
 - Superficie (mq) dei locali utilizzati;
 - Importo totale dei canoni incamerati;
 - **Rendicontazione analitica** sull'impiego di tali fondi, che devono essere destinati prioritariamente alla copertura delle utenze, alla manutenzione ordinaria e a progetti di contrasto alla dispersione scolastica.
 4. La regolarità della comunicazione di cui al comma precedente costituisce **condizione vincolante** per il rilascio del nulla-osta provinciale relativo alle concessioni dell'anno scolastico successivo.
-



PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

Titolo III – Servizio di ristoro

Articolo 22 – Tipologia e Requisiti

1. I servizi di ristoro si distinguono in:
 - **Tipo Mobile:** occupano l'area scolastica limitatamente all'orario di vendita (es. piccoli mezzi attrezzati);
 - **Tipo Fisso:** distributori automatici (Vending) di bevande e alimenti, o chioschi/bar interni.
2. I prodotti somministrati devono rispettare le linee guida regionali e nazionali sulla **sana alimentazione** nelle scuole, privilegiando prodotti a basso contenuto di zuccheri e grassi, possibilmente a filiera corta o biologici.

Articolo 23 – Concessioni e Utenza

1. Le concessioni sono affidate dai Dirigenti Scolastici tramite procedure di evidenza pubblica, nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici.
2. L'accesso ai servizi è riservato esclusivamente all'utenza scolastica (studenti, personale docente e ATA). È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Articolo 24 – Procedure e Coordinamento Provincia-Scuola

1. Il contratto di affidamento è subordinato al **parere preventivo di conformità** del Servizio Istruzione Provinciale, che verifica la congruità del canone e le clausole di responsabilità.
2. **Sicurezza e Antincendio:** L'ubicazione dei distributori o dei chioschi deve essere concordata con l'Ufficio Tecnico Provinciale e il RSPP scolastico. Gli impianti non devono ostruire le vie di esodo, non devono



PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

essere installati in locali privi di ventilazione e devono rispettare il carico d'incendio previsto dal CPI (Certificato Prevenzione Incendi).

Entro il 30 settembre, i Dirigenti comunicano alla Provincia il prospetto riepilogativo dei servizi (Ditta, durata, canone, ubicazione e n. distributori).

Articolo 25 – Canone e Oneri Energetici

1. Il canone è incamerato dall'Autonomia Scolastica e destinato al fondo annuale di funzionamento corrisposto dalla Provincia agli Istituti ai sensi dell'art. 3 della L. n. 23/1996, o a servizi diretti agli alunni.
-

Articolo 26 – Stabili in locazione e Divieti

1. Negli immobili in locazione sono ammessi solo servizi che non richiedano allacciamenti idraulici o modifiche strutturali, salvo autorizzazione scritta del proprietario dell'immobile.
 2. La concessione decade automaticamente e senza indennizzo in caso di risoluzione del contratto di locazione.
-



PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

Titolo IV – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 27 – Entrata in vigore e Abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Provinciale.
2. Dalla stessa data sono abrogate tutte le precedenti disposizioni, circolari o regolamenti provinciali in contrasto con il presente testo.
3. Le concessioni in corso restano valide fino alla loro naturale scadenza, ma per eventuali rinnovi o proroghe dovranno essere adeguate alle norme qui stabilite.